



Camera di Commercio
Trapani

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.
Integrazioni*

Delibera N° 12 del 28/05/2021

Certificato di pubblicazione

Si attesta che alla presente deliberazione pubblicata all'Albo Camerale Informatico

Dal 28/05/2021 al 04/06/2021

non è stata prodotta alcuna opposizione.

***Il Segretario Generale f.f.
Dott. Diego Carpitella***



L'anno **duemilaventuno** il giorno 28 del mese di Maggio, in Trapani, il Commissario Straordinario Giuseppe Pace, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Diego Carpitella, ha adottato il seguente provvedimento.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani;
- VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “*riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante “*norme sulle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “*nuovo ordinamento delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura*” e il relativo “*regolamento di attuazione approvato con DPRS 5 agosto 2010, n. 17*”;
- VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il “*regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23*”;
- VISTO il D.lgs. n.39 del 2013;
- VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani;
- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219;
- VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di “*Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale*”;
- VISTO in particolare l’articolo 61, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale prevede che, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di Commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del citato decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Regione interessata, nomina un commissario straordinario;



- PRESO atto che gli organi della Camera di Commercio di Trapani risultavano scaduti alla data di entrata in vigore del citato decreto legge e che, dunque, occorre procedere al commissariamento degli stessi;
- VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020, notificato con pec. prot. n. mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.258578 del 12/11/2020, acclarato al prot. Generale della scrivente Camera di Commercio al n. 15106/E del 12/11/2020, e ritenuto di darvi esecuzione;
- DATO atto che con il succitato Decreto è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani Giuseppe Pace fino all'insediamento del nuovo Consiglio della nuova Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio;
- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 13.11.2020 avente per oggetto "Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020. Insediamento Commissario Straordinario Giuseppe Pace";
- VISTO il seguente fatto:

Le partecipazioni delle Pubbliche Amministrazioni in società di diritto privato sono divenute oggetto di un progressivo ripensamento critico da parte del legislatore e della giurisprudenza che muove essenzialmente lungo tre direttrici:

- a) evitare che le società pubbliche, supportate (in forma diretta ovvero mediata) da risorse pubbliche, fruiscono di un indebito vantaggio concorrenziale ove operanti sul mercato in competizione con privati;
- b) evitare che le società pubbliche possano rappresentare un aggravamento dei costi dei pubblici apparati;
- c) evitare che lo schermo privatistico possa comportare l'elusione di disposizioni proprie dei soggetti pubblici.

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 /2013) ha inciso su profili rilevanti per il sistema camerale. Per un verso, ha rafforzato la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili. Per altro verso, ha riaperto il termine assegnato alle Pubbliche Amministrazioni per la **valutazione delle partecipazioni societarie non necessarie**, introducendo (in via innovativa rispetto alla stesura originaria della norma) una previsione che assicura comunque gli effetti della liquidazione della partecipazione non necessaria anche in caso di non tempestiva valutazione da parte del socio pubblico.



Il comma 612 della Legge 190 del 23.12.2014, aveva statuito che i vertici della Camere di Commercio definivano e approvavano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

L'oggetto della valutazione riguardava la verifica della **coerenza** di tutte le partecipazioni societarie rispetto alle **finalità istituzionali dell'Ente pubblico**: svolta, caso per caso, a prescindere che si tratti di partecipazione di controllo o di minoranza ovvero che riguardi società interamente in mano pubblica ovvero società miste.

Questa Camera di Commercio con delibera di Giunta Camerale n. 10 del 26 marzo 2015 ha avviato un percorso di ricognizione delle partecipazioni dell'Ente teso ad alienare taluni consorzi e Associazioni detenute, mantenendo invece le partecipazioni delle società nazionali in house assieme ad Airgest s.p.a.; Trapani sviluppo Sud s.r.l.; Distretto turistico Sicilia Occidentale; Associazione Antiracket e Antiusura Trapani.

In tale atto ricognitivo veniva deliberato che la ricognizione delle partecipazioni societarie era stata trattata con delibera di Giunta n. 63 del 21/12/2010, con la quale si era addivenuti alla dismissione delle partecipazioni nelle società: A) Consorzio Perlato di Sicilia; B) Gal Ericina Tellus; C) Gal Valle del Belice.

Tali partecipate risultano ad oggi ancora iscritte al Registro delle Imprese pertanto risulta opportuno coerentemente includere tali partecipazioni tra quelle ancora in possesso dell'Ente Camerale cui si è deliberata la dismissione con conseguente comunicazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione.

Nel frattempo è entrato in vigore il D. Lgs.19 Agosto 2016 n. 175 che innovando sul regime previgente prevede nuove modalità per la revisione delle partecipazioni.

In particolare, l'art. 24, nello stabilire l'obbligo di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Pubbliche, alla data di entrata in vigore di detto Decreto Legislativo, determina la necessità di effettuare una nuova valutazione sulla base dell'art. 4 del Decreto stesso, concernente le finalità, i criteri e le modalità per la acquisizione, il mantenimento e la gestione di partecipazioni pubbliche. Il richiamo all'art. 24, al comma 1, prevedeva esplicitamente che le Amministrazioni, che abbiano adottato il Piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni sulla base della Legge di stabilità 2015, dovevano



aggiornarlo entro sei mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016 ossia entro il 23 marzo 2017. Tale termine è stato poi prorogato al 30 settembre 2017.

Inoltre con Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, che modifica la legge n. 580 del 29 dicembre 1993, è stata introdotta una norma che, ferma restando l'applicazione del Decreto Lgs n. 175/2016, prevede che gli atti di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle Camere di Commercio sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Nella seduta di Giunta Camerale del 16 marzo 2017, nell'ambito della valutazione sulla revisione delle partecipazioni Camerali, l'Amministrazione Camerale ha ritenuto opportuno dismettere tutte le partecipazioni detenute ad eccezione di Infocamere S.c.p.a. e di Airgest S.p.a.

La Camera di Commercio di Trapani pertanto con Delibera di Giunta n. 9 del 21 marzo 2017 ha deliberato di dismettere e alienare, tra le altre partecipazioni, anche le partecipazioni societarie dell'Ente appartenenti al sistema Camerale Nazionale quali: I.C. Outsourcing S.c.r.l.; TecnoServiceCamere S.c.p.A; TecnoHolding S.p.A; Si.Camera S.c.r.l.; Borsa merci Telematica S.c.p.A.

L'anno successivo con verbale di Giunta Camerale n. 6 del 13 giugno 2018, su proposta motivata, l'Amministrazione chiede di rivedere la possibilità di non dismettere e alienare la partecipazione societaria nella società Si.Camera S.c.r.l. appartenente al sistema Camerale Nazionale. La Giunta Camerale, vista l'assenza di costi relativi a quote consortili nonché tenuto conto che i servizi offerti, taluni anche in forma gratuita, sono confacenti alle necessità dell'Ente, decide di dare mandato all'ufficio di competenza per la predisposizione della delibera di mantenimento della partecipata Si.Camere S.c.r.l.

Inoltre la società Si.Camera S.c.r.l., come da comunicazione di Unioncamere Nazionale, è stata registrata nell'elenco ANAC delle società in house come società del Sistema Camerale con delibera dell'autorità n. 171 del 21 febbraio 2018.

Le linee guida prodotte da Unioncamere Nazionale prevedono che per quanto riguarda le società in house nazionali che svolgono attività **core** indispensabili per il sistema camerale, l'indicazione è quella di prevederne il mantenimento in quanto la partecipazione alla stessa società appare altamente strategica e strettamente connessa alle funzioni previste nella Legge n. 580/93 recentemente modificata con il D.Lgs. n. 219/2016 e, in quanto tale, soddisfa i requisiti contenuti nelle disposizioni richiamate all'art. 24 del D.Lgs.n. 175/2016 s.m.i..



La società Si.Camera S.c.r.l. risulta in utile di esercizio negli ultimi bilanci approvati: (anno 2015 125.197,00) - (anno 2016 utile 52.754,00) - (anno 2017 utile 45.268,00) - (anno 2018 utile 32.498,00) - (anno 2019 utile 50.109,00).

Con delibera di Giunta Camerale n. 27 del 26/09/2018 questo Ente nell'ambito di una nuova valutazione sulle partecipazioni, per come esposto sopra, ha pertanto approvato il mantenimento della partecipazione societaria in Si.Camera S.C.R.L a parziale modifica della delibera n. 9 del 21 marzo 2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute.

Pertanto alla data del 31 dicembre 2019 il mantenimento delle partecipazioni societarie considerate indispensabili per l'Ente Camerale risultano essere:

- Infocamere S.c.p.A.
- Si.Camera S.c.r.l.
- Airgest S.P.A.

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Pertanto le Amministrazioni Pubbliche, ove in sede di analisi rilevano una delle seguenti condizioni di cui appresso, dovranno attuare periodicamente un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;



- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'Art. 4.
- Con decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 è stata introdotta una norma all'Art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4 dello stesso, il mancato esercizio dei diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
- Questo Ente pertanto nella considerazione degli statuti delle società partecipate, aventi prevalente capitale pubblico, che comportano una insieme di limitazioni con riguardo ai diritti di prelazione o clausole di gradimento e quindi di collocamento sul mercato, ha avviato la alienazione tramite il diritto di recesso richiedendo la liquidazione in denaro secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 5 del decreto legislativo n. 175/2016.
- Nel frattempo con la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è stato apportato un ulteriore comma 5 bis al D.Lgs. n. 175/2016 che prevede a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche fino al 31 dicembre 2021 la possibilità da parte della pubblica amministrazione che detiene partecipazioni, di non applicare e quindi sospendere le disposizioni dei commi 4 e 5 circa le alienazioni ivi previste limitatamente a quelle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione. In tal caso l'Amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non precedere all'alienazione.

IN DIRITTO

- VISTO il Decreto 31 luglio 2000, n. 320;
- VISTO il Decreto Ministeriale 04/04/2002, n. 115374;
- VISTO l'Art.1 comma 569 della Legge di Stabilità per l'anno 2014;
- VISTO l'Art.1 comma 612 della Legge di Stabilità per l'anno 2015;
- VISTO il Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;
- VISTO il Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 723;



CONSIDERATO

- necessario adottare il presente provvedimento;
- che la ricognizione delle partecipazioni societarie, è stata già trattata con Delibera di Giunta n. 10 del 26 marzo 2015 e che la Camera aveva deliberato la dismissione delle sue partecipazioni negli Enti Associativi e Società di cui appresso:
 - a) Consorzio Siciliano valorizzazione della pesca;
 - b) Associazione Nazionale piante e fiori d'Italia;
 - c) Associazione strada del vino Erice doc;
 - d) Associazione del vino Val di Mazara;
 - e) Associazione strada del vino Marsala terre d'occidente;
 - f) Assonautica Nazionale;
 - g) Associazione Nazionale Città dell'olio;
 - h) Trapani Sviluppo Nord s.r.l.;
- che Retecamere S.C.R.L. è stata posta in liquidazione con atto del 4 Settembre 2013;
- che Job Camere S.R.L è stata posta in liquidazione con atto del 28/07/2015;
- che con delibera di Giunta Camerale n. 35 del 21 dicembre 2016 è stato deliberato, il recesso della Camera da socio fondatore della fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale e contestualmente la dimissione da socio dell'Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani;
- che in data 29 dicembre 2016 è stata posta in scioglimento e liquidazione la Società Trapani Sviluppo Sud s.r.l.;
- che con delibera di Giunta Camerale n. 10 del 26/03/2015 veniva deliberato che la ricognizione delle partecipazioni societarie era stata trattata con delibera di Giunta n. 63 del 21/12/2010, con la quale si era addivenuti alla dismissione delle partecipazioni nelle società: A) Consorzio Perlato di Sicilia; B) Gal Ericina Tellus; C) Gal Valle del Belice.
- che di tali due ultime partecipate risultano: 1) Società Consortile Valle del Belice in scioglimento e liquidazione; 2) Società Consortile Ericina Tellus stato: Inattiva
- che tali partecipate A) Consorzio Perlato di Sicilia Soc. Coop. A.R.L. ; B) Ericina Tellus; Soc.Cons.A.R.L.; C) Gal Valle del Belice. Soc.Cons.A.R.L. risultano ad oggi ancora iscritte al Registro delle Imprese, pertanto risulta opportuno per coerenza includere tali partecipazioni tra quelle ancora in possesso dell'Ente Camerale cui si è deliberata la dismissione con conseguente comunicazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione nell'anno 2019.



- che con Delibera di Giunta n. 9 del 21 marzo 2017 è stato approvato un “*Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell'Ente*” che prevedeva di dismettere e alienare nel rispetto della normativa di riferimento e degli statuti societari, tra le altre, tutte le partecipazioni possedute nelle società del sistema Camerale Italiano ad eccezione di Infocamere S.c.p.A. e che pertanto le uniche partecipazioni da detenere erano state limitate ad Airgest S.P.A. e ad Infocamere S.c.p.A.
- che con delibera di Giunta Camerale n. 27 del 26 settembre 2018 è stata deliberato il mantenimento della partecipazione societaria in Si.Camera S.C.R.L.;
- che nell'ambito della analisi periodica delle partecipate detenute da questo Ente il mantenimento delle partecipazioni in Infocamere S.c.p.A in Si.Camera S.c.r.l. e in Airgest S.P.A. risultano indispensabili agli scopi istituzionali dell'Ente;
- che con delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 22/12/2020 è stata adottata la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche secondo art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 con riferimento all'anno 2019;
- che risulta necessario non sospendere la richiesta di recesso tramite la liquidazione della quota in denaro nei confronti della società partecipate in forza dell'art. 24 comma 5 del Decreto legislativo n. 175/2016 per quelle partecipate la cui volontà dell'Ente è stata di dismettere con atti deliberativi ricognitivi precedenti.(TecnoServiceCamere s.c.r.l.- Tecno Holding s.p.a – Borsa Merci Telematica s.c.p.a.-Trapani sviluppo nord.);
- che non ricorrono le condizioni di un piano di razionalizzazione prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 con riguardo alle società partecipate mantenute alla data del 31/12/2019 in ragione anche della bassa percentuale di quote in possesso dell'Ente Camerale con riguardo alle partecipazioni societarie suesposte.
- Considerato opportuno attribuire al presente atto l'immediata esecutività visti i termini di approvazione dello stesso;
- Considerato che il presente atto è stato redatto dal Dirigente del Servizio dott. Pietro Agostino Cracchiolo;

Sentito il parere favorevole del Segretario Generale circa la legittimità e la necessità dell'adozione del presente atto;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che si intende ripetuto e trascritto:

- che non ricorrono le condizioni di un piano di razionalizzazione prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 rispetto alla partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 in ragione anche della bassa percentuale di quote in possesso dell'Ente Camerale con riguardo alle partecipazioni societarie suesposte;
- di continuare ad avvalersi del diritto di recesso tramite la liquidazione in denaro della quote sociali per le partecipate, TecnoServiceCamere s.c.r.l.- Tecno Holding s.p.a –Borsa Merci Telematica s.c.p.a.- Trapani sviluppo nord s.r.l. , previsto dall'art. 24 comma 5 del D.Lgs n. 175/2016;
- di approvare il piano di revisione periodica delle partecipate con lo stato di attuazione allegato alla presente Delibera di cui all'allegato 1 nella quale vengono integrate le informazioni relative alle società Consortili Consorzio Perlato di Sicilia; Società Consortile Ericina Tellus; Società Consortile Valle del Belice.
- di mantenere pertanto senza razionalizzazione le partecipazioni in:
 - Infocamere S.c.p A;
 - SiCamera S.c.r.l.;
 - Airgest S.P.A;
- di riservarsi di approvare entro il 31/12/2021 la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del D.Lgs. 175/2016 relativa all'esercizio 2020;
- di dare mandato all'Ufficio competente dell'Area Affari Generali Inforcenter e Regolazione e Tutela del Mercato di inviare la presente delibera alla Corte dei Conti per come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016;
- di dare mandato all'Ufficio competente dell'Area Affari Generali Inforcenter e Regolazione e Tutela del Mercato di inviare la presente delibera al Ministero della Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 e tramite l'applicativo Partecipazioni del portale del Tesoro aggiornato per l'anno 2019;



- di pubblicare la presente delibera nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Camerale in “Enti Controllati” sub-sezione “Società Partecipate” ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013.
- Di attribuire al presente atto l'immediata esecutività

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Diego Carpitella

Il Commissario Straordinario
Comm. Giuseppe Pace